



CITTÀ DI VALENZA

(PROVINCIA DI ALESSANDRIA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 83

Adunanze ordinaria di 1^a convocazione

seduta pubblica

OGGETTO: Regolamento per l'effettuazione del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L'anno millenovecentonovantacinque addi ventinove del mese di settembre alle ore 21,30 in Valenza e nella sala riservata alle riunioni si è riunito il Consiglio Comunale previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri. Fatto l'appello per la trattazione dell'argomento sopra indicato risultano:

Presenti i Signori

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

- BINA Dario
- BOSCO Giovanni
- BOSELLI Gianni
- BOVE Francesco
- ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- CANTAMESSA Franco
- ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- CRIVELLI Amelio
- DI SPIRITO Daniela
- GATTI Angelo
- GHIOTTO Paolo
- ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- GRASSI Fabrizio
- LENTI Andrea

MANENTI Mario

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

MONACO Gerardo

NANI Roberto

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

PANELLI Laura

PATRUCCO Luciano

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

RASELLI Gianni

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

STAUERINO Paolo

TERZAGO Enrico

TOSETTI Germano

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Assenti i Signori

- BELZER Gualtiero
- BRUNO Giuseppe
- CASELLA Paolo
- GIORDANO Natalina
- MIGNONE Paolo
- ODDONE Piero
- PAVANELLO Evaldo
- SANTANGELO Rosario
- VANIN Antonio
- STANCHI Giovanni

Partecipa la Dott.ssa Rosetta Alba Di STEFANO -

Segretario Generale - Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Germano TOSETTI nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di Pubblicazione

Il Segretario Sottoscritto certifica che la presente

deliberazione VIENE

pubblicata per gg. 15

dai 17 OTT 1995

al 31 OTT 1995

Valenza, il 17 OTT 1995

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Rosetta Alba Di Stefano

Ruv
RIPUBBLICATA PER 15GG.
DAL 9-11-95 AL 23-11-95
L. 27-11-95

IL SEGRETARIO GEN.
(DOTT.SSA R.A. DI STEFANO)

Inviato al Comitato Regionale di Controllo

il 17 OTT 1995

Prot. N. 31807

Estremi di esecutività

6

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, concernente la "Revisione ed armonizzazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani"

Considerato che ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, il Comune è tenuto ad adottare il Regolamento per il servizio di Nettezza Urbana, nel rispetto dei limiti e delle modalità di espletamento del servizio nello stesso articolo contenute;

Visto lo schema di Regolamento costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di cui allegato A);

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare riunitasi nella seduta del 27.09.1995;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti contenuto nel verbale allegato al presente provvedimento;

Vista la legge 8.6.90, n. 142, "Ordinamento delle autonomie locali";

Viste in particolare, le norme di cui agli artt. 32 e 35 della Legge 142/90, l'una che elenca "gli atti fondamentali limitatamente" ai quali il Consiglio Comunale ha competenza, l'altra che assegna alla competenza generale della Giunta tutti gli atti di amministrazione;

Vista, inoltre la circolare del Ministero degli Interni n.15900/1 Bis/Legge 142 del 15.10.90, relativa al nuovo ordinamento delle autonomie locali e in particolare la parte relativa alla interpretazione dell'art. 32 della Legge n. 142 dell'8.6.90;

Visto il T.U. della L.C.P. 4.2.1915, n. 148, e i relativi regolamenti di esecuzione, in quanto applicabili;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 53, primo comma, della citata Legge 142/90 dal responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica della deliberazione proposta;

Visto inoltre, il parere favorevole espresso ai sensi della succitata norma dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile della proposta deliberazione;

Visto altresì il parere favorevole espresso ai sensi della seconda parte del primo comma dell'art. 53 della sopracitata legge, dal Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità, parere che assieme agli altri si allega alla presente quale parte sostanziale;

Visto l'art. 32 - lettera a) della L. 8.6.90, n. 142, che stabilisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione dei regolamenti e dato atto che all'art. 29 lettera d) del vigente Statuto del Comune di Valenza è prescritto, per l'approvazione dei regolamenti, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, concernente la "Revisione ed armonizzazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani"

Considerato che ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, il Comune è tenuto ad adottare il Regolamento per il servizio di Nettezza Urbana, nel rispetto dei limiti e delle modalità di espletamento del servizio nello stesso articolo contenute;

Visto lo schema di Regolamento costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di cui allegato A);

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare riunitasi nella seduta del 27.09.1995;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti contenuto nel verbale allegato al presente provvedimento;

Vista la legge 8.6.90, n. 142, "Ordinamento delle autonomie locali";

Viste in particolare, le norme di cui agli artt. 32 e 35 della Legge 142/90, l'una che elenca "gli atti fondamentali limitatamente" ai quali il Consiglio Comunale ha competenza, l'altra che assegna alla competenza generale della Giunta tutti gli atti di amministrazione;

Vista, inoltre la circolare del Ministero degli Interni n.15900/1 Bis/Legge 142 del 15.10.90, relativa al nuovo ordinamento delle autonomie locali e in particolare la parte relativa alla interpretazione dell'art. 32 della Legge n. 142 dell'8.6.90;

Visto il T.U. della L.C.P. 4.2.1915, n. 148, e i relativi regolamenti di esecuzione, in quanto applicabili;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 53, primo comma, della citata Legge 142/90 dal responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica della deliberazione proposta;

Visto inoltre, il parere favorevole espresso ai sensi della succitata norma dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile della proposta deliberazione;

Visto altresì il parere favorevole espresso ai sensi della seconda parte del primo comma dell'art. 53 della sopracitata legge, dal Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità, parere che assieme agli altri si allega alla presente quale parte sostanziale;

Visto l'art. 32 - lettera a) della L. 8.6.90, n. 142, che stabilisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione dei regolamenti e dato atto che all'art. 29 lettera d) del vigente Statuto del Comune di Valenza è prescritto, per l'approvazione dei regolamenti, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati,

Con voti favorevoli N. 20 e nessuno contrario su N. 20 Consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente, su n. 30 Consiglieri assegnati,

D E L I B E R A

- 1) - Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in premessa, il Regolamento per l'effettuazione del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che consta di n.37 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) - Di stabilire che il Regolamento di cui sopra entrerà in vigore dopo l'esame senza rilievi da parte dell'Organo Regionale di controllo e la ripubblicazione prevista dallo Statuto e che da tale data si intenderanno abrogate le norme dei Regolamenti Comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal suddetto Regolamento.
- 3) - Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione sarà sottoposto, ai sensi dell'art. 5 del vigente Statuto Comunale, a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
- 4) - Di trasmettere copia del presente regolamento al Ministero delle Finanze per l'omologazione.

COMUNE DI VALENZA



**REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° DEL
.....

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani nel territorio del Comune di Valenza; per tali rifiuti stabilisce norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta; norme per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento, anche per quei rifiuti prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui sopra; norme atte a favorire, fin dal conferimento il recupero di materiali da destinare a riciclo o alla produzione di energia; norme atte a garantire, ove necessario fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, o comunque pericolosi sotto il profilo igienico sanitario.
2. Il presente regolamento è adottato ai sensi del DPR 915/82, Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29.05.91, Decreto Legislativo 15.11.93 n.507 e successive modificazioni e integrazioni, Legge 22.02.94 n° 146 e sostituisce il precedente che si intende abrogato.

ART. 2 - FORME DI GESTIONE

1. Le attività di raccolta, trasporto, spazzamento di cui ai titoli II e III del presente Regolamento vengono esplicate dal Comune di Valenza mediante l'Azienda Municipalizzata d'Igiene Ambientale (A.M.V.)
2. Il servizio di trattamento e smaltimento finale dei rifiuti di cui al comma precedente viene esplicato con la partecipazione del Comune al "Consorzio Alessandrino per la Raccolta, il Trattamento e lo Smaltimento dei rifiuti solidi urbani".
3. L'A.M.V. e il Consorzio sono tenuti a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza per il successivo inoltrare alla regione ai sensi dell'art. 8 del DPR 915/82.

ART. 3 - ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO

In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma, del DPR 24.7.1977, n.616 e dell'art. 7 del DPR 915/1982, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti, e degli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria del Servizio d'Igiene Pubblica dell'USSL n.21.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Agli effetti del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:

- A. Rifiuti urbani
- B. Rifiuti speciali assimilati agli urbani.
- C. Rifiuti speciali
- D. Rifiuti tossici e nocivi.

A - RIFIUTI URBANI

I rifiuti urbani a loro volta comprendono:

- A.1 Rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.).
- A.2 Rifiuti interni ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili).
- A.3 Rifiuti esterni, cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei fiumi.
- A.4 Rifiuti pericolosi (solitamente interni e non ingombranti) compresi al paragrafo 1.3 della deliberazione 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 915/82, vale a dire:
 - pile e batterie,
 - prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F"
 - prodotti farmaceutici.

Sono inoltre considerati assimilati ai rifiuti urbani per tutto il ciclo di smaltimento e pertanto soggetti alle norme del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani:

- A.5 I residui derivanti da attività agricole artigianali commerciali e di servizi la cui produzione annua riferita alla superficie specificatamente destinata a tali attività non superi le soglie di produttività specifica definite sia in termini ponderali che volumetrici per categoria di utenza secondo quanto disposto dal Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e che rientrino nelle tipologie e rispettino i requisiti indicati nei paragrafi 1.1.1 e 1.1.2 della Deliberazione 27.7.84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 915/82, nonché i rifiuti costituiti da potature di alberi, falciature ecc., derivanti da attività agricole e/o di giardinaggio, anche se svolte in superfici costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie coltivata non superi di oltre tre volte la superficie soggetta a tassa, o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere speciali modalità di conferimento o di trasporto.

B - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI.

- B.1 I rifiuti speciali indicati al numero 1.1.1., lettera a) della deliberazione del Comitato, dichiarati assimilati ai rifiuti urbani dall'art. 39, comma I, della legge 22.02.94, n° 146.
- B.2 Gli accessori per l'informatica, ai sensi dell'articolo 39, comma I, della citata legge n° 146/94

C - RIFIUTI SPECIALI

I rifiuti speciali a loro volta comprendono:

- C.1 Residui derivanti da lavorazioni industriali ad eccezione di quelli di cui al precedente punto A.1.
- C.2 Residui derivanti da attività agricole artigianali commerciali e di servizi che per quantità o per qualità non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 39 della L.146/94.
- C.3 Residui provenienti da ospedali, case di cura e di riposo o di ricovero pubblici e privati e affini ad eccezione di quelli derivanti dalla preparazione dei cibi, di quelli prodotti negli uffici, di quelli costituiti da imballaggi provenienti dai magazzini.
- C.4 Rifiuti speciali inerti, costituiti ai sensi del primo comma del paragrafo 4.2.3.1 della citata Deliberazione 27.7.84, da materiali provenienti da costruzioni, demolizioni e scavi, materiali ceramici rotti, vetri di tutti i tipi, rocce e materiali litoidi da costruzione.
- C.5 Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti.
- C.6 Rifiuti derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli effluenti, fatta eccezione per i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione pubblici che rispettano i requisiti di cui alla circolare del Presidente della GR del 27 luglio 1989 n.13/ECO.

D - TOSSICI E NOCIVI

Per rifiuti tossici e nocivi si intendono tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati, in quantità e/o in concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente, dalle sostanze elencate nell'allegato al DPR 915/82 come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione 27.7.84 sopra citata.

ART. 5 - NORME DI ESCLUSIONE PER L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEGLI SPECIALI ASSIMILABILI

Sono da considerarsi esclusi per l'assimilazione ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti:

- a) I rifiuti speciali assimilabili ai sensi del DPR 915/82 e relative deliberazioni applicative la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
- b) I rifiuti per i quali ai sensi di quanto previsto al punto 1.1.1. della deliberazione del 27.07.84 non sia ammesso lo smaltimento in discarica di prima categoria.
- c) I rifiuti di cui all'art. 39, comma 1, della legge 22.2.94, n. 146, provenienti da attività svolte su una superficie operativa complessiva superiore a 200 metri quadrati.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

ART. 6 - DEFINIZIONI

Il presente titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti urbani interni così specificati:

1. rifiuti interni non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
2. rifiuti interni ingombranti quali:
 - a) beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere;
 - b) imballaggi cartoni cassette in legno e simili;
 - c) materiali di risulta della potatura di piante e della pulizia di giardini cortili e simili;
3. rifiuti speciali dichiarati assimilati a quelli urbani per tutto il ciclo di smaltimento ai sensi del punto B del precedente art. 4.

ART. 7 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. I rifiuti urbani interni, ingombranti e non ingombranti, quelli speciali assimilati agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi indicati. È fatto divieto assoluto di conferire rifiuti sciolti e/o in condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo e nelle relative ordinanze sindacali.
2. Rifiuti urbani interni non ingombranti e rifiuti speciali assimilati agli urbani per tutto il ciclo di smaltimento.
Il conferimento dei rifiuti di cui ai punti 1 e 3 del precedente articolo deve avvenire esclusivamente mediante i contenitori, ed eventualmente negli orari, stabiliti con apposita ordinanza sindacale. Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilabili:
 - a) i rifiuti urbani interni ingombranti,
 - b) i rifiuti tossici e nocivi,
 - c) gli altri rifiuti speciali non assimilabili (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.),
 - d) sostanze liquide,
 - e) materiali accesi,
 - f) materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto,
 - g) i rifiuti urbani pericolosi.

Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurne al minimo il volume; gli utenti dovranno evitare l'inserimento di rifiuti sciolti che dovranno essere raccolti in sacchetti e simili per impedirne la dispersione; gli utenti devono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso; dovranno provvedere ad immetterli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo. I contenitori nei quali viene effettuato il conferimento devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Detti contenitori devono essere sottoposti a periodiche ed adeguate bonifiche, al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico sanitaria. Qualora la raccolta sia effettuata mediante bidoni, dovranno essere seguite le medesime norme di comportamento stabilite per i cassonetti ed inoltre, qualora il prelievo avvenga sul marciapiede, questi dovranno essere esposti soltanto durante gli orari fissati con apposita ordinanza sindacale. Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti; qualora il prelievo avvenga sul marciapiede, questi dovranno essere esposti soltanto durante gli orari fissati con apposita ordinanza sindacale.

3. Raccolta differenziata della frazione organica umida e secca.

Ai sensi dell'art. 6 del D.M. Ministero Ambiente del 29.05.91 è fatto obbligo di raccogliere separatamente le frazioni umide e secche che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuto organico putrescibile. Le modalità e i tempi di attivazione della raccolta differenziata della componente organica umida e secca, per quanto riguarda le microutenze, verranno stabiliti con apposita ordinanza sindacale. I materiali organici che possono fermentare devono essere conferiti in appositi contenitori situati in piazzole o aree appositamente individuate presso le mense, i centri di ristorazione, i mercati e in genere presso le utenze collettive.

Tali contenitori devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte di animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentescibili. I contenitori dovranno essere lavati e disinfettati secondo quanto stabilito con ordinanza sindacale.

La frequenza di raccolta della componente organica umida verrà stabilita con apposita ordinanza sindacale.

4. Rifiuti urbani interni ingombranti

Di norma i rifiuti ingombranti di cui al punto A.2 dell'art. 4 del presente Regolamento non saranno conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento e l'asportazione avranno luogo previ accordi con l'Azienda Municipalizzata; in tal caso i rifiuti dovranno comunque essere esposti a piè di fabbricato e presso gli ingressi nei momenti stabiliti.

I rifiuti interni ingombranti (cartoni, involucri, imballaggi, ecc.), provenienti da esercizi commerciali, che per quantità, volume, ecc., non potessero essere raccolti nei contenitori ubicati sulle pubbliche vie dovranno essere depositati, una volta sminuzzati e compattati, nelle aree interne degli stabili (cortili, androni, ecc.)

Tali aree di deposito dovranno essere ubicate nelle immediate adiacenze della pubblica via in posizione indicata dal proprietario o dall'amministratore dello stabile.

5. Rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di conferimento separato con le modalità stabilite da apposita ordinanza sindacale. In ogni caso:

- a) è obbligatoria la consegna delle pile e batterie usate o scadute da parte di qualunque esercizio pubblico che ne faccia commercio: tali esercizi sono tenuti a raccogliere separatamente questi rifiuti, ed in particolare le pile al nickel/cadmio ed al mercurio, e a conferirli separatamente al servizio pubblico di raccolta che provvederà ad un adeguato smaltimento;
- b) le sostanze infiammabili e/o tossiche ed i relativi contenitori etichettati con i simboli "T" e/o "F" devono essere oggetto di un conferimento separato soltanto da parte dei pubblici esercizi che ne facciano commercio, dalle utenze artigianali, agricole e di servizi che li usino abitualmente e dai privati che si disfino di quantitativi eccedenti i kg 5 di prodotti non utilizzati. Il servizio d'igiene urbana effettuerà periodicamente il prelievo presso le utenze registrate e interverrà presso i privati che ne facciano richiesta;
- c) le sostanze farmaceutiche ed i reattivi usati nei laboratori medici saranno conferiti separatamente soltanto da esercizi commerciali o da laboratori registrati, qualora i quantitativi conferiti superino i 100 kg/anno; anche in questo caso il servizio pubblico provvederà al prelievo ed allo smaltimento separato.

6. Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero

L'Azienda Municipalizzata può istituire forme di raccolta differenziata di materiale di cui è possibile effettuare il recupero di materiali e di energia; le modalità di conferimento saranno definite con apposita ordinanza sindacale.

ART. 8 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO, PLASTICA E CARTA

I rifiuti di vetro, carta e plastica devono essere conferiti in appositi contenitori forniti dall'A.M.V.. Tali contenitori sono dislocati sul territorio comunale tenendo conto della densità abitativa e della quantità media dei rifiuti prodotta. I contenitori di cui al comma precedente sono diversi per ognuno dei rifiuti indicati e devono essere contrassegnati con istruzioni scritte e colori diversi in modo da agevolare il conferimento. Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferiti a cura degli utenti evitando di depositarli all'esterno dei contenitori. La frequenza della raccolta è stabilita dall'A.M.V. in funzione dell'organizzazione del servizio.

ART. 9 - LIMITI TERRITORIALI E FREQUENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente titolo viene effettuato dall'A.M.V. e si svolge sulle aree del territorio comunale indicate nella allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente Regolamento. Eventuali modifiche ed ampliamenti sono deliberati dal Consiglio Comunale. All'interno di detto perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni alcuna. La raccolta dei rifiuti urbani dovrà essere effettuata in conformità ai principi stabiliti dal punto 2.1.1. della delibera 27.7.84 del Comitato Interministeriale e secondo le modalità che vengono stabilite dall'Azienda Municipalizzata in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore. I rifiuti urbani ed assimilati prodotti all'esterno del perimetro nel quale è istituito il servizio devono essere conferiti dai produttori nei luoghi e con le modalità indicate dalla Azienda stessa. La frequenza di raccolta, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie è così stabilita:

- a) trisettimanale nella zona A,
- b) bisettimanale nella zona B e nelle zone di estensione della privativa agli insediamenti sparsi (come individuate nella planimetria allegata al presente Regolamento).

Le suddette zone sono meglio specificate nel successivo articolo 10.

ART. 10 - COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER R.S.U ED ALLESTIMENTO DEI RELATIVI SITI

1. I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed assimilati devono essere, di norma, collocati in area pubblica secondo le seguenti specifiche:
 - ZONA "A": debbono servire le unità immobiliari poste entro un raggio massimo di 200 metri;
 - ZONA "B": debbono servire le unità immobiliari poste entro un raggio massimo di 250 metri;
2. Al di fuori delle zone del precedente comma si individua la zona "C", nella quale il servizio non è attivato.
3. Per l'individuazione delle zone "A", "B" e "C", che complessivamente coprono l'intero territorio comunale, si fa riferimento alla delimitazione di "centro abitato", come nella cartografia unita al presente regolamento nell'allegato "A".
4. Le zone "A" e "B" sono individuate mediante un reticolo con tratteggio diverso.
5. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani dovranno avere una capacità minima di 80 litri.
6. I cassonetti sono sistemati di norma su suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale. È vietato spostare i contenitori dalle posizioni individuate dall'Ente Gestore.
7. Gli strumenti urbanistici attuativi e i progetti per la costruzione o sistemazione di strade devono prevedere le piazzole di cui sopra. Per i nuovi fabbricati e per le vie pedonalizzate del centro storico deve essere prevista, a cura del proprietario dello stabile a livello stradale e in prossimità dell'ingresso un'area interna di facile accesso in cui collocare i contenitori per la raccolta.
8. Successivamente alla data di approvazione del presente regolamento, i limiti territoriali del servizio e le relative modalità di raccolta saranno aggiornati e modificati con ordinanza sindacale, sentito il parere dell' A.M.V.

ART. 11 - RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

La gestione della raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani avviene osservando i criteri e con le modalità contenute nei seguenti commi:

- a) Per i rifiuti la cui produzione annua, sia inferiore per singola utenza ai valori indicati nel Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani la raccolta avviene nell'ambito delle attrezzature destinate ai rifiuti urbani interni opportunamente potenziate.
- b) Per i rifiuti la cui produzione annua supera, per utenza, quella indicata nel comma precedente, la raccolta è organizzata separatamente, ricorrendo all'installazione nelle aree limitrofe o interne all'insediamento produttivo, di uno o più contenitori riservati del tipo di quelli utilizzati per i rifiuti urbani e/o di contenitori di maggiore capienza.
- c) Gli ulteriori oneri per il servizio di raccolta particolareggiato di cui al precedente punto b) saranno addebitati al produttore, tramite convenzione con l' A.M.V.

ART. 12 - TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del DPR 915/82, secondo modalità e con l'impiego di mezzi tecnici atti ad impedire la dispersione di rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste. I mezzi impiegati nel trasporto devono essere idonei a garantire la protezione dei rifiuti trasportati dagli agenti atmosferici e vanno sottoposti a periodiche ed adeguate bonifiche.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della strada e alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.).

ART. 13 - OPERAZIONI DI SVUOTAMENTO

Gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati costantemente liberi dall'utenza automobilistica, e ciò al fine di consentire le operazioni di svuotamento da parte dei mezzi dell'A.M.V..

ART. 14 - TRATTAMENTO E SMALTIMENTO

L'A.M.V. provvederà a conferire i rifiuti di cui al presente titolo presso gli impianti di trattamento gestiti dal Consorzio Alessandrino per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 15 - DEFINIZIONE

Il presente titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti urbani esterni cioè di quei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei fiumi.

ART. 16 - RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO

1. I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dall'Azienda Municipalizzata di Igiene Ambientale (A.M.V.) entro il perimetro di cui all'allegata planimetria.
2. La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere:
 - a) le strade e piazze classificate fra quelle comunali ai sensi della legge 126/1958 e le nuove strade comunali;
 - b) le strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi della legge 126/1958;
 - c) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
 - d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi ecc.);
 - siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, canette, ecc.).
 - e) aree a verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico;
 - f) le sponde dei fiumi libere ed accessibili ai mezzi meccanici;
3. Il servizio può anche essere espletato su tutte le altre strade private e sulle aree private recintate a richiesta degli interessati ed a pagamento; le relative tariffe saranno stabilite dall'Azienda Municipalizzata.
4. Il servizio di raccolta dei rifiuti delle aree in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari i quali, allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree stesse, dovranno installare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti. Le successive fasi di trasporto e smaltimento verranno effettuate dall'Azienda Municipalizzata sulla base delle tariffe stabilite dall'Azienda stessa. Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici non accessibili ai mezzi meccanici è a carico degli enti competenti. I rifiuti urbani esterni prodotti sulle aree pubbliche non recintate in occasione di manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere vengono spazzati e raccolti dal servizio pubblico senza addebito di spese purché le manifestazioni siano state precedentemente autorizzate e non abbiano carattere commerciale ovvero non comprendano attività commerciali di qualsiasi genere. In tutti gli altri casi gli interventi di spazzamento e smaltimento avverranno a pagamento secondo le tariffe in vigore. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite dall'Azienda Municipalizzata in relazione alle necessità dell'utenza ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del DPR 915/82.

ART. 17 - CONTENITORI PORTARIFIUTI

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, potranno essere installati e gestiti a cura dell'Azienda Municipalizzata d'Igiene Ambientale (A.M.V.), appositi contenitori. Tali contenitori non dovranno essere usati per il conferimento dei rifiuti interni e degli ingombranti

ART. 18 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere immediatamente alla pulizia dell'area o della superficie medesima. Il destinatario della merce, in caso di inosservanza, dovrà provvedere a propria cura e spese, ad effettuare la pulizia del caso.

ART. 19 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi. Qualora l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un certo termine di tempo. Trascorso inutilmente tale termine il Sindaco emanerà ordinanza nei confronti dei soggetti interessati, disponendo affinché, a loro spese, il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

ART. 20 - PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti i posti di vendita nei mercati, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico debbono mantenere pulito il suolo interessato ai rispettivi posteggi, ed alle aree di servizio ad essi connesse raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.

ART. 21 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente ripulita.
4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti urbani interni prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 22 - AREE DI SOSTA PER I NOMADI

Nelle aree assegnate alla sosta di nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e quelle specificamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare il servizio.

ART. 23 - ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

Rientrano fra i compiti affidati all'Azienda Municipalizzata di Igiene Ambientale (A.M.V.) i seguenti servizi:

- a) diserbamento periodico delle aree di circolazione, nonché delle aiuole o delle aree pubbliche, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno ed all'ambiente circostanti;
- b) altri servizi affidati all'Azienda con delibera del Consiglio Comunale;
- c) pulizia su chiamata (da parte dell'Amministrazione Comunale, dei suoi organi o dei corpi di Polizia) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte di veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute, a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;
- d) innaffiamento delle strade;
- e) pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate;
- f) interventi a supporto dei Servizi Tecnologici Comunali per lo sgombero della neve sui passaggi pedonali e veicolari di accesso agli uffici pubblici ed ai luoghi di pubblico interesse;
- g) altri servizi a richiesta dei privati e da valutarsi di volta in volta, previo pagamento (addove eseguiti).

ART. 24 DISPOSIZIONI DIVERSE

1. Le carogne di animali, giacenti su suolo pubblico, devono essere asportate e smaltite dall'A.M.V. secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'U.S.S.L. competente oppure prescritte nel regolamento comunale di igiene e sanità.
2. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale sportivo ecc. su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare all'A.M.V. il programma delle iniziative indicando le aree che si intende effettivamente impegnare o utilizzare, e a provvedere direttamente o attraverso una convenzione con l'azienda alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.
3. Gli esercizi stagionali all'aperto, le piscine e i campeggi dovranno far pervenire all'A.M.V., con preavviso di almeno 10 giorni, la data di inizio ed il periodo di attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, a fronte della sottoscrizione di apposita convenzione con l' A.M.V. I titolari degli stessi esercizi sono tenuti a provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per i rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori collocati dall' A.M.V. sull'area pubblica più prossima.

ART. 25 - ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI

L'Azienda Municipalizzata di Igiene Ambientale (A.M.V.) provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. È assolutamente vietato introdurre rifiuti negli stessi.

ART. 26 - INTERVENTI URGENTI DI DISINQUINAMENTO

L'Azienda Municipalizzata, provvede direttamente con le proprie strutture, ai disinquinamenti che si rendono necessari sia sulle aree di pubblica circolazione e sia sui corsi d'acqua. Qualora vi sia la possibilità di individuare i responsabili, agli stessi verranno addebitate le relative spese e denunciati alla competente autorità.

ART 27 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi. A tale scopo ogni area deve essere provvista di opere di sbarramento degli accessi e, salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e di chi ha disponibilità delle aree.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, sarà obbligato con ordinanza alla pulizia e al ripristino delle condizioni originarie dell'area e all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

ART. 28 - OBBLIGO PER CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE.

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. In tal senso dovranno provvedere ad asportare gli escrementi solidi con idonea attrezzatura.

TITOLO IV

**ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI TOSSICI E
NOCIVI**

ART. 29 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani per tutte le fasi di smaltimento, eventualmente anche tossici e nocivi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati, a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel DPR 915/82 e successive integrazioni, nonché delle disposizioni della L.R. 2.5.86 n° 18.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa di cui all'art. 16 della L.R. 18/86 i soggetti che smaltiscono rifiuti o stoccano rifiuti tossico nocivi per conto terzi sono tenuti a presentare entro la fine di febbraio apposita denuncia indicante la tipologia e quantitativo di rifiuti smaltiti o dei rifiuti tossico-nocivi stoccati conto terzi.

ART. 30 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI PER TUTTE LE FASI DI SMALTIMENTO

1. I rifiuti speciali di cui all'articolo 5 bis, punti a) e c), che rispettino i requisiti di cui al punto 1.1.1., lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984, potranno essere ammessi in discarica di prima categoria a condizione che vengano conferiti a seguito di una raccolta differenziata degli stessi sulla base delle caratteristiche merceologiche e previa acquisizione del parere favorevole dell'Amministrazione Comunale di Valenza.
2. Ai sensi dell'articolo 3 del DPR 915/82, qualora i produttori dei rifiuti di cui al comma precedente si rivolgano al servizio pubblico, i termini e le modalità di conferimento saranno definiti da apposita convenzione sottoposta alla preventiva approvazione della Giunta Comunale di Valenza.

ART. 31 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E DA LORO PARTI

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, sono conferiti dai privati o dalle pubbliche autorità ai centri di raccolta.
2. Tali centri possono essere gestiti dal Comune o da imprese private che dimostrino di possedere i requisiti necessari. Le imprese private di cui sopra devono conseguire un'apposita licenza comunale nella quale verranno specificati il tempo massimo di permanenza prima della rottamazione, i volumi massimi ammissibili in ogni singolo centro e tutte le altre prescrizioni ritenute idonee ai fini della tutela ambientale paesistica.

ART. 32 - RIFIUTI INERTI

1. I rifiuti inerti derivanti da materiali di risulta di costruzioni, demolizioni e scavi, per quantitativi inferiori a 1 metro cubo, possono essere conferiti nell'apposita area attrezzata dall'Azienda Municipalizzata secondo le modalità stabilite dall'Azienda stessa.
2. Per quantitativi di rifiuti inerti superiori al metro cubo i produttori devono provvedere, a loro spese, al conferimento separato in apposita discarica autorizzata.

ART. 33 - DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9 del D.P.R. 915/82 :

- a) chiunque abbandona i rifiuti di qualunque tipo e natura su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, comprese le rive dei corsi d'acqua e dei canali, anche esternamente al perimetro dell'area di espletamento del servizio di spazzamento, e' soggetto alle sanzioni di cui al successivo art. 36;
- b) e' altresì soggetto alle sanzioni di cui al successivo art. 36, chiunque abbandoni in modo incontrollato rifiuti derivanti da demolizioni e scavi in qualsiasi area pubblica o privata di pubblico passaggio nell'ambito del territorio comunale.

ART. 34 - RIFIUTI SPECIALI E TOSSICO NOCIVI. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti tossici e nocivi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.
2. I produttori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme contenute nel DPR 915/82 e successive integrazioni.
3. Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate con ditte debitamente autorizzate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

ART. 35 - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DI CAVE

I proprietari delle cave in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare opportunamente le aree immediatamente adiacenti con opere (recinzioni, ecc.) intese ad impedire l'accesso a personale estraneo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 36 - SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, oltre da quanto previsto dalla normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della legge 24 novembre 1981 n° 689 nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito indicati:

- a) per violazioni alle norme degli artt. 17 e 20: conferimento nei contenitori predisposti dall'Ente gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati:
 - rifiuti urbani o assimilati da L.10.000 a L.100.000
 - rifiuti urbani pericolosi da L.50.000 a L.500.000
 - rifiuti speciali da L.100.000 a L.1.000.000
 - rifiuti tossico nocivi da L.200.000 a L.2.000.000

- b) per violazioni alle norme dell'art. 10: spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Ente Gestore:
 - da L.20.000 a L.200.000

- c) per violazioni alle norme degli art. 13: ingombro delle aree immediatamente adiacenti ai cassonetti:
 - da L.10.000 a L.100.000

- d) per violazioni alle norme dell'art. 21: mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici e spettacoli viaggianti:
 - da L.50.000 a L.200.000

- e) per violazioni alle norme dell'art. 25: smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradati:
 - rifiuti urbani da L.20.000 a L.200.000
 - rifiuti speciali da L.50.000 a L.500.000
 - rifiuti tossico-nocivi da L.200.000 a L.2.000.000

- f) per violazioni alle norme dell'art. 28: contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni di animali domestici:
 - da L.25.000 a L.300.000

per violazioni alle norme di cui all'art. 33 - lettera a): divieto di abbandono di rifiuti su aree e spazi pubblici o di pubblico passaggio:

- rifiuti urbani o assimilati : da L. 10.000 a L. 100.000
- rifiuti urbani o pericolosi : da L. 50.000 a L. 500.000
- rifiuti speciali : da L. 100.000 a L. 1.000.000
- rifiuti tossico-nocivi : da L. 200.000 a L. 2.000.000

h) per le violazioni alle norme di cui all'art. 33 - lettera b): divieto di abbandono di rifiuti derivanti da demolizioni e scavi: da L. 50.000 a L. 500.000.

ART. 37 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme del Regolamento Comunale di Polizia Municipale, nonché le leggi vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

**REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA**

ALLEGATO "A"

**Cartografia relativa al frazionamento del territorio comunale
nelle zone "A", "B", "C" .**

Verbale della riunione del Collegio dei Revisori del Comune di
Valenza

Il giorno 29 del mese di settembre dell'anno millenovecentonovantacinque, alle ore 18.00 presso lo Studio del Presidente, si e' riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Valenza, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 08/04/94, esecutiva a tutti gli effetti di Legge, con la presenza dei Signori:

Mazzone Dott.Roberto - PRESIDENTE
Lenti Dott.Dario - COMPONENTE
Ottone Dott.Aldo - COMPONENTE

Il Presidente, dando atto che e' presente l'intero Collegio, dichiara la seduta validamente costituita e da' lettura delle proposte di deliberazione da presentarsi nel Consiglio Comunale del 29/06/95, pervenute al Collegio in data 25/09/95, aventi per oggetto:

- 1) "Approvazione provvedimenti di riequilibrio del Bilancio ai sensi Art.36 D.Lgs. n.77/95";
- 2) "Approvazione Statuto Azienda Municipalizzata Valenzana";
- 3) "Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sulla pubblicita' e diritti di affissione";
- 4) "Approvazione Regolamento per applicazione tassa rifiuti solidi urbani";
- 5) "Approvazione Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani".

Sul punto n.1

IL COLLEGIO

preso atto che l'Amministrazione ha manifestato l'esigenza di apportare al Bilancio preventivo 1995 ed al relativo bilancio pluriennale 1995/97 le seguenti variazioni:

- Storno di Spese dai Capp.:

1401010 Stipendi al personale Scuole Mat.Comunali	. 20.866.754
2106035 Interventi per manut.e conserv.patr.immobil.	. 500.000.000
2606050 Interventi per manut.e conservaz.Cimitero	. 500.000.000
2608040 Sistemazione fognature diverse	. 300.000.000

per complessive .1.320.866.754;

- Minori entrate dai Capp.:

0201015 Contributo ordinario dello Stato	. 591.808.000
0502010 Mutui per il finanziam.di opere pubbliche	.1.300.000.000

per complessive . 1.891.808.000

- Impinguamento dei Capp.

1301110 Spese per servizio di vigilanza cani randagi . 20.866.754
0000004 Avanzo di ammin.per assestam.spese correnti . 591.808.000

per complessive . 612.674.754

preso atto che le suddette variazioni non modificano l'equilibrio di Bilancio;

preso atto che i Capitoli dai quali sono stati effettuati gli storni, manifestano una sufficiente disponibilita', anche in funzione delle future esigenze dell'intero servizio;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui sopra.

Sul punto n.2

IL COLLEGIO

presa visione dello Statuto della Azienda Municipalizzata Valenzana

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui sopra.

Sul punto n.3

IL COLLEGIO

presa visione del Regolamento in oggetto;

preso atto che esso non contiene modifiche rilevanti rispetto a quello attualmente in vigore,

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui sopra.

Sul punto n.4

IL COLLEGIO

presa visione del Regolamento in oggetto

OSSERVA

- che le agevolazioni di cui all'Art.14 lett.a) sono di difficile controllo da parte dell'Ente che possono portare a situazioni di evasione della tassa dovuta.

- che i ruoli emessi sulla base di circa 9600 denunce ricevute (pari all'83%) del totale), hanno portato all'emissione di ruoli per complessive . 2.514.000.000 e che pertanto la previsione di gettito di .3.000.000.000 potrebbe essere rispettata

- le riduzioni di superfici di cui all'Art.11 del Regolamento, in vigore a partire dall'esercizio corrente, porteranno ad una riduzione di gettito stimabile in .150.000.000 rispetto a quanto osservato sopra

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui sopra

INVITA

L'Amministrazione a provvedere alla compensazione del minor gettito rideterminando le tariffe previste per le diverse categorie con un aumento stimabile in circa il 5%.

Sul punto n.5

IL COLLEGIO

presa visione del Regolamento in oggetto;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui sopra.

Addi, 29 settembre 1995

Il Presidente (Dott.Roberto Mazzone)

I Revisori (Dott.Dario Lenti)

(Dott.Aldo Ottone)



SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - FORME DI GESTIONE.....	4
ART. 3 - ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO	5
ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	6
ART. 5 - NORME DI ESCLUSIONE PER L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEGLI SPECIALI ASSIMILABILI	8

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

ART. 6 - DEFINIZIONI	10
ART. 7 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	11
ART. 8 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO, PLASTICA E CARTA	13
ART. 9 - LIMITI TERRITORIALI E FREQUENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA	14
ART. 10 - COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER R.S.U ED ALLESTIMENTO DEI RELATIVI SITI	15
ART. 11 - RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI	16
ART. 12 - TRASPORTO	17
ART. 13 - OPERAZIONI DI SVUOTAMENTO.....	18
ART. 14 - TRATTAMENTO E SMALTIMENTO	19

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 15 - DEFINIZIONE.....	21
ART. 16 - RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO	22
ART. 17 - CONTENITORI PORTARIFIUTI	23
ART. 18 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI	24
ART. 19 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE	25
ART. 20 - PULIZIA DEI MERCATI	26
ART. 21 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI E SPETTACOLI VIAGGIANTI	27
ART. 22 - AREE DI SOSTA PER I NOMADI	28
ART. 23 - ALTRI SERVIZI DI PULIZIA	29
ART. 24 - DISPOSIZIONI DIVERSE	30
ART. 25 - ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI	31
ART. 26 - INTERVENTI URGENTI DI DISINQUINAMENTO.....	32
ART. 27 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI	33
ART. 28 - OBBLIGO PER CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE.....	34
ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI TOSSICI E NOCIVI	35

TITOLO IV

ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TOSSICO NOCIVI

ART. 29 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	36
ART. 30 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI PER TUTTE LE FASI DI SMALTIMENTO	37
ART. 31 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E DA LORO PARTI	38
ART. 32 - RIFIUTI INERTI	39
ART. 33 - DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI	40
ART. 34 - RIFIUTI SPECIALI E TOSSICO NOCIVI. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI.....	41
ART. 35 - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DI CAVE	42

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 36 - SANZIONI	44
ART. 37 - NORME DI RINVIO	45

ALLEGATO "A"	46
--------------------	----

SOMMARIO	47
----------------	----